



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Tiziana Longu	Presidente rel.
Dott. Riccardo De Vito	Giudice
Dott. Salvatore Falzoi	Giudice

nel procedimento iscritto al n. V.G. **811/2022** tra:

ABBANO S.P.A, con il patrocinio dell'avv. ALPA PIERO GUDO e dell'avv. STAJANO ERNESTO,

E

MARIA GIOVANNA ANGIUS (C.F. NGSMGV71B55A978N) con il patrocinio dell'avv. CONGIU GIANFRANCO e dell'avv. IBBA CARLO elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 1 MACOMER presso il difensore avv. CONGIU GIANFRANCO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO (C.F. 80000350910)

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 3.8.2022 l'Abbanoa s.p.a ha chiesto dichiararsi la nullità, ovvero l'invalidità o l'inefficacia o comunque l'annullamento e/o la revoca del Decreto del Giudice del registro delle Imprese del Tribunale di Nuoro del 18.7.2022 con condanna della dott.ssa Angius al pagamento delle spese di lite.

La parte ricorrente ha esposto che in data 24 settembre 2021 l'Assemblea dei soci di Abbanoa ha proposto all'ordine del giorno la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 primo comma c.c. e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale; che all'esito delle votazioni sono risultati eletti Sindaci la dott.ssa Maria Laura Vacca, la dott.ssa Maria Giovanna Angius, e il dott. Franco Pinna; che dalla verifica successiva alla chiusura dei lavori assembleari, sono emerse alcune irregolarità relative all'accreditamento degli azionisti Comune di Olbia e Comune di Sant'Antioco; che causa di tali irregolarità, i voti espressi

dai predetti azionisti sono stati esclusi dai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea per cui è emersa una nuova composizione del Collegio Sindacale, essendo risultati eletti la dott.ssa Maria Laura Vacca, il dott. Franco Pinna e il dott. Francesco Salaris; che tra i Sindaci supplenti è risultata eletta la dott.ssa Maria Giovanna Angius che successivamente ha accettato tale carica; che l'assemblea è stata nuovamente convocata per il giorno 5 novembre 2021, al fine di procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 34 dello statuto sociale; che con istanza per cancellazione d'ufficio *ex art.* 2191 c.c. e per iscrizione d'ufficio *ex art.* 2190 c.c. depositata dinanzi al Giudice del Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano, la dott.ssa Maria Giovanna Angius ha esposto che la delibera dell'assemblea dei soci di Abbanoa s.p.a. del 24 settembre 2021, come riprodotta nella verbalizzazione del 12 ottobre 2021 raccolta dal Notaio Dott. Cornaglia, sarebbe stata mancante «delle condizioni richieste dalla legge» per l'iscrizione, non essendo riferibile all'assemblea nella parte relativa al conteggio dei voti ed alla conseguente indicazione del risultato dello stesso con la nomina dei diversi sindaci e ha chiesto al Giudice del registro adito di disporre “la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del Collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), nonché della nomina del dott. Francesco Salaris quale Presidente del Collegio sindacale; ai sensi dell'art. 2190 c.c., disponendo l'iscrizione d'ufficio della nomina dei dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale Presidente del Collegio sindacale”; che in seguito all'eccezione di incompetenza del Giudice del Registro adito per essere competente quello di Nuoro e all'adesione di parte ricorrente a tale eccezione, la causa è stata riassunta dinanzi al Giudice del Registro di Nuoro; che il Giudice del Registro di Nuoro, in accoglimento del ricorso della dott.ssa Angius, con Decreto del 18 luglio 2022, ha disposto, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), nonché della successiva nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale; ai sensi dell'art. 2190 c.c., l'iscrizione d'ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale; che il Giudice del registro di Nuoro non si è limitato ad esercitare il suo potere di controllo sulla legittimità formale del “Verbale di Assemblea” dell'Abbanoa s.p.a. di cui all'atto pubblico a rogito Notaio Cornaglia del 12 ottobre 2021, ma ha esercitato un vero e proprio sindacato di merito sull'andamento e sull'esito dell'assemblea societaria del 24 settembre 2021,

sulle modalità di calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, sui tempi e le modalità di verbalizzazione, esprimendo un giudizio di illegittimità e di abusività del «ricalcolo dei voti validamente espressi» e della «modifica unilaterale del risultato delle votazioni», giungendo in conclusione a stabilire che la delibera di cui si tratta «non è in alcun modo riferibile all'assemblea dei soci»; che il Giudice del Registro di Nuoro avrebbe dovuto limitarsi a verificare la regolarità formale della delibera risultante dal “Verbale di Assemblea” e la conformità di esso a quanto disposto dall'art. 2375 c.c.; che la delibera, nella sua forma resa nel verbale notarile, possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 2375 c.c., ed in particolare nel verbale, redatto e sottoscritto nel rispetto delle forme previste dalla legge, sono esattamente indicati i soci presenti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e gli allegati consentono la precisa identificazione dei soci votanti e del voto da essi espresso, dei soci astenuti e dei soci dissenzienti sulle varie questioni all'ordine del giorno, dibattute in assemblea; che il Giudice del Registro di Nuoro ha valutato questioni assolutamente sottratte alla sua cognizione, che rilevano ai fini della annullabilità delle deliberazioni assemblea secondo quanto disposto dall'art. 2377 c.c., giungendo ad esprimere un giudizio di pretesa invalidità della delibera in quanto non riferibile all'assemblea dei soci; che la Presidenza ha rilevato un errore materiale nel calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi e dei voti espressi dai soci regolarmente intervenuti all'assemblea, sicché la conseguenza di quella opportuna verifica non è una nuova votazione e una nuova nomina del Collegio sindacale, ma l'esito corretto dell'unica votazione espressa dai soci di Abbanoa, e dunque l'espressione della regolare, legittima ed effettiva volontà dell'Assemblea della Abbanoa s.p.a., manifestata in occasione dell'adunanza del 24 settembre 2021; che all'assemblea del 5 novembre tutti i soci hanno espresso la propria preferenza sulla terna di sindaci (Vacca, Salaris, Pinna) nominata ad esito dell'assemblea del 24 settembre, così ratificando ed approvando quella precedente delibera e la relativa verbalizzazione di cui all'atto pubblico del 12 ottobre 2021 a rogito Notaio Cornaglia; che nella motivazione il Giudice del Registro di Nuoro ha affermato che «Non può invece disporsi la cancellazione della nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale. Si tratta infatti di una deliberazione assembleare che è stata comunque adottata dall'assemblea», mentre nel dispositivo ha disposto la cancellazione d'ufficio «della successiva nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale».

Con comparsa depositata il 19.9.2022 si è costituita in giudizio Maria Giovanna Angius, la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso reclamo. In particolare la parte ha dedotto che la proclamazione del risultato esaurisce il potere deliberativo dell'assemblea, segnandone il momento conclusivo; che la nomina del Collegio sindacale composto dai signori Vacca, Salaris e Pinna è stata iscritta nel registro delle imprese in assenza delle condizioni previste dalla legge; che il

Giudice del Registro deve rilevare se l'atto si discosta dalla fattispecie legale tipica per la quale è prevista l'iscrizione.

All'udienza del 21.9.2022 la parte reclamante ha dedotto il venir meno dell'interesse della dott.ssa Angius in quanto la stessa è decaduta dall'incarico di componente del Collegio sindacale.

La domanda dell'Abbanoa s.p.a. volta ad ottenere la revoca del decreto del Giudice del registro non può essere accolta.

Come risulta dalla documentazione prodotta, tramite atto pubblico del 12.10.2021 a rogito del dott. Gianluigi Cormaglia intitolato "Verbale di assemblea" in data 24.9.2021 si è svolta l'assemblea dei soci di Abbanoa con inizio alle ore 10,30. Nel verbale sono stati indicati i soci presenti ed è stato accertato che l'assemblea si è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno. Sono stati esaminati i punti all'ordine del giorno ed è stata approvata la nomina del Collegio dei sindaci nelle persone di Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti il rag. Michele Raimondo Mura e il dott. Riccardo Gaia) e l'elezione del presidente del Collegio sindacale nella persona del dott. Franco Pinna. I lavori assembleari sono stati dichiarati chiusi alle ore 13,00 da parte dell'ing. Franco Piga, presidente dell'Abbanoa s.p.a. e presidente dell'assemblea: "Nessuno dei presenti avendo richiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente, alle ore tredici e zero minuti, ha dichiarato chiusi i lavori assembleari".

Successivamente il notaio ha dichiarato che "il componente mi chiede di dare atto col presente verbale anche delle risultanze delle verifiche eseguite dalla società, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari predetti, sulla documentazione relativa alla medesima assemblea. In merito evidenzia: 1) che la documentazione sull'accreditamento degli azionisti Comune di Olbia e Comune di Sant'Antioco risulta incompleta, in quanto agli atti sociali non risultano le deleghe originali sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun Comune che autorizza il designato delegato a partecipare all'assemblea; 2) le schede di voto dell'azionista Comune di Cagliari sono sottoscritte da persona diversa dal soggetto delegato che si era regolarmente registrato all'ingresso in sala; 3) pertanto i voti espressi dai predetti tre azionisti non possono essere considerati nei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea; 4) l'esclusione di tali azionisti non inficia il quorum costitutivo dell'assemblea, che pertanto era comunque pienamente legittimata a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. A tal fine si allega al presente atto sotto la lettera "P" l'elenco rettificato degli azionisti legittimati a partecipare all'assemblea; 5) in merito alle votazioni dei singoli argomenti all'ordine del giorno invece il presidente evidenzia: A) che il numero di votanti idonei per entrambi i primi due punti all'ordine del giorno era di 36 (trentasei) azionisti e che - a

seguito dei risultati delle votazioni come sopra rettificati - meglio individuati nei due elenchi che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allegano al presente atto sotto le lettere "Q" e "R" - i risultati delle votazioni sono: - l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (duemilaventi), così come predisposto dal consiglio di amministrazione e già allegato al presente verbale sotto la lettera "B", con numero 223.635.642 azioni a favore e numero 2.191.106 astenute; - l'approvazione della destinazione degli utili così come proposto dal consiglio di amministrazione, con numero 223.635.642 azioni a favore e numero 2.191.106 astenute. B) in merito al terzo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del collegio sindacale da atto che - a seguito della predetta rettifica - il numero di votanti per il terzo argomento all'ordine del giorno era di 39 (trentanove) azionisti e che - a seguito dei risultati delle votazioni rettificati meglio individuati nell'elenco che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "S", i risultati delle votazioni sono: - di nominare quali sindaci effettivi per i prossimi tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica - i signori: - Dr.ssa Maria Laura Vacca (...); Dr. Francesco Salaris (...);- Dr. Franco Pinna (...); - di nominare quali sindaci supplenti per i prossimi tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica i signori: Dr.ssa Maria Giovanna Angius, (...); Rag. Michele Raimondo Mura (...); C) sul quarto argomento all'ordine del giorno - relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale - da atto che la scelta effettuata dagli azionisti presenti era basata sulla precedente nomina dei componenti effettivi del collegio sindacale. Peraltro, a seguito del riconteggio, i nominativi degli eletti risultano diversi da quelli comunicati ai presenti in assemblea. Tale votazione pertanto è viziata nel suo presupposto e il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare i necessari tempestivi provvedimenti".

Secondo ciò che dispone l'art. 2191, c.c., "se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione".

L'art. 2189, 2° comma c.c., demanda al conservatore il compito di accertare, oltre l'autenticità della sottoscrizione, il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Tale compito implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11, D.P.R. 581/1995), in ciò sostanziandosi il controllo qualificatorio. Il conservatore pertanto non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione (Trib. Roma, sez. spec. Imprese

14.03.2018). Il controllo qualificatorio di competenza del Conservatore del Registro delle Imprese in prima battuta e poi del Giudice del Registro delle Imprese ex art. 2191, c.c., riguarda pertanto la riconducibilità degli atti da cancellarsi allo schema legale tipico che, con riferimento al verbale di assemblea, risulta configurata ove la volontà espressa dai soci possa ricavarsi dal chiaro tenore del verbale (Trib. Milano 24.7.2019). In particolare, è stato evidenziato che all'ufficio e al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo può essere svolto solo in sede giurisdizionale. Tuttavia nell'ambito del controllo qualificatorio spettante al conservatore del registro delle imprese e al giudice del registro si ritiene che rientri il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere quando il vizio da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che esso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore (Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Roma sez. spec. Imprese 14.3.2018).

Ciò premesso va evidenziato che, nel caso di specie, la richiesta di cancellazione riguarda la nomina del collegio sindacale da parte dell'assemblea dei soci di Abbanoa del 24.9.2021.

L'art. 2375, c.c., prevede che le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale che ha la funzione di formalizzare e documentare il dibattito che si è svolto nel corso dell'assemblea e il deliberato, al fine di dare certezza e pubblicità all'azione sociale e di consentire il controllo da parte dei soci e dei creditori.

Considerata la funzione del verbale, deve ritenersi che lo stesso debba descrivere le attività svolte dall'assemblea dalla sua apertura fino alla chiusura dei lavori, mentre la funzione del notaio è quella di certificare le attività avvenute in sua presenza nel corso dell'assemblea.

Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'atto pubblico del 12.10.2021, nel verbale si è dato atto che i lavori sono stati aperti alle ore 10,30, nel corso dei quali "l'assemblea ha deliberato: 1) di nominare quali sindaci effettivi per i prossimi tre esercizi – fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica – i signori: Dr.ssa Maria Giovanna Angius (...); - Dr.ssa Maria Laura Vacca (...)- Dr. Franco Pinna, nato ad Orani il giorno 23 ottobre 1963 (...); 2) di nominare quali sindaci supplenti per i prossimi tre esercizi – fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica – i signori: - Rag. Michele Raimondo Mura (...);- Dr. Riccardo Gaia (...)". Alle ore 13,00 il Presidente ha dichiarato chiusi i lavori dell'assemblea.

Il Notaio ha poi dato atto che l'ing. Franco Piga, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari, ha proceduto a delle verifiche sulla documentazione e che i risultati delle votazioni

sono la nomina quali sindaci effettivi di Dr.ssa Maria Laura Vacca, Dr. Francesco Salaris, Dr. Franco Pinna.

Considerato che il verbale assembleare deve descrivere le attività svolte dall'assemblea dalla sua apertura fino alla chiusura della riunione, deve ritenersi che la parte dell'atto pubblico in cui, una volta chiusi i lavori assembleari, vengono recepite le dichiarazioni dell'ing. Piga e nominati sindaci diversi da quelli la cui nomina è stata approvata nel corso dell'assemblea, non sia riconducibile allo schema dell'atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione, non potendo configurarsi quale verbale assembleare.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice del Registro di disporre, ai sensi dell'art. 2191, c.c., la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione dell'atto di nomina del 12.10.2021 del collegio sindacale composto dai dott.ri M.L. Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa M.G. Angius e rag. Michele Raimondo Mura) in quanto la nomina non risulta da un atto riconducibile al verbale assembleare, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 2190, c.c., all'iscrizione d'ufficio dell'atto di nomina del 12.10.2021 del collegio sindacale composto dai dott.ri M.G. Angius, M.L. Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. M. R. Mura e dott. R. Gaia) e del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale.

Come ha evidenziato il Giudice del registro, e non espressamente contestato dalla parte ricorrente, l'iscrizione può essere disposta senza attendere la fissazione del termine e la sua inutile scadenza, come previsto dall'art. 2190, c.c., in quanto l'Abbanoa ha manifestato il rifiuto di richiedere l'iscrizione della delibera assembleare.

Non può ritenersi, come sostenuto dalla società ricorrente, che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia per effetto della decadenza della dott.ssa Angius dalla carica di sindaco e della delibera assembleare del 5.8.2022 con cui è stata ratificata la nomina dei membri del Collegio sindacale dei dott.ri F. Salaris, M.L. Vacca e Franco Pinna.

Come ha evidenziato il giudice del registro, il provvedimento di cancellazione può essere determinato dalla segnalazione di qualsiasi interessato, ma è comunque un procedimento ad iniziativa officiosa, per cui è inconferente la verifica in merito alla titolarità o meno in capo all'autore della segnalazione di un interesse qualificato. Si tratta infatti di un procedimento di natura amministrativa a iniziativa d'ufficio, espressione della funzione di vigilanza a cui il giudice è tenuto ai sensi dell'art. 2188, c.c., in cui l'esercizio dei poteri amministrativi è previsto per la salvaguardia di interessi pubblici nella loro oggettività anche a prescindere da ogni sollecitazione di potenziali interessati. Peraltro la cancellazione d'ufficio dell'atto di nomina non riconducibile allo schema legale non esclude che si possa procedere all'iscrizione di atti successivi là dove gli stessi siano conformi a quelli previsti dalla legge.

Dev'essere disposto invece l'accoglimento della domanda volta a ottenere la modifica del decreto del giudice del registro là dove ha disposto la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del 10.11.2021 del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale, in quanto, come è stato evidenziato anche nella motivazione del decreto impugnato, la nomina è stata deliberata dall'assemblea. Alla luce delle considerazioni già svolte, infatti, non spetta al Giudice del registro verificare l'efficacia della delibera, né disporre la cancellazione in relazione a valutazioni riguardanti la sua invalidità.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 2192, c.c.;

in parziale accoglimento del reclamo avanzato dall'Abbanoa s.p.a., conferma il decreto del Giudice del Registro del 18.7.2022 ad eccezione della parte in cui si dispone, ai sensi dell'art. 2191, c.c., la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della successiva nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale;

condanna i ricorrenti a corrispondere a favore di Maria Giovanna Angius le spese di lite, che liquida in euro 2.336,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso il 28.10.2022 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.

Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu